

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 06352/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Raffaele Tricarico, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Basso e Gianluigi Giannuzzi Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Pasqualina Pierro, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Decreto Dipartimentale prot. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione del ricorrente; Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TRICARICO RAFFAELE il 16 novembre 2019:

annullamento Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico del MIUR, n° 1205 del 01.08.2019 e relativo elenco degli ammessi, di poi rettificato giusta Decreto 1229/2019 del 07.08.2019, con il quale è stata approvata la Graduatoria finale del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TRICARICO RAFFAELE il 26 novembre 2020:

annullamento dei decreti Dipartimentali n. AOODPIT 977/2020 del 4 agosto 2020, n. AOODPIT 978/2020 del 4 agosto 2020, n° AOODPIT 986/2020 del 06.08.2020 e AOODPIT 998/2020 del 14.08.2020 di rettifica del Decreto n° 1205 del 01.08.2019 e relativo elenco degli ammessi, di poi rettificato giusta Decreto 1229/2019 del 07.08.2019, con il quale è stata approvata la Graduatoria finale del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tricarico Raffaele il 12 novembre 2021:

Decreto Dipartimentale R.0001357 del 12.08.2021 di rettifica ulteriore della

graduatoria approvata con Decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e ss.mm. ad oggetto il concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 12 novembre 2021 con i quali si chiede l'annullamento del provvedimento meglio indicato in epigrafe;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curino che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) autorizza la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 28 febbraio 2024.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**